

GAMMA di Savina Bonnin

MANUALE FISCALE

per

OPERATORI SHIATSU

e in

DISCIPLINE BIONATURALI

*GAMMA di Savina Bonnin – Via Pasquale Paoli 52 - 10134 TORINO – Telefono e Fax 011 3190702
e-mail: savina.bonnin@tiscali.it*

A cura di Renzo Chiampo

Hanno collaborato: Renzo Chiampo, Savina Bonnin, Valter Vico,

vers. 2012-02

INDICE

Prefazione	pag. 2
Cosa è lo Shiatsu	pag. 3
La posizione fiscale dell'operatore shiatsu	pag. 4
I titoli necessari per effettuare trattamenti shiatsu	pag. 5
Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 7
L'agibilità dei locali	pag. 8
Il regime fiscale	pag. 9
Il momento impositivo ai fini IVA e II.DD.	pag. 12
La fatturazione dell'operatore shiatsu	pag. 13
I costi deducibili dell'operatore shiatsu	pag. 16
Il rimborso spese	pag. 19
Raffronto delle imposte e dei contributi in base al regime	pag. 27
Gli studi di settore applicati all'operatore shiatsu	pag. 29
Trattamento shiatsu: lavoro professionale o occasionale	pag. 31
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo	pag. 36
Sanzioni fiscali	pag. 38
Il ravvedimento operoso	pag. 39
I.N.P.S. – gestione separata	pag. 40
Associazione culturale – Trattamento shiatsu ai soci	pag. 42
Associazioni – Compensi agli associati	pag. 45
Le associazioni sportive dilettantistiche	pag. 46
Operatori shiatsu ed associazioni non riconosciute	pag. 49
L'apertura dello "Studio" dell'operatore shiatsu	pag. 51
Attività esercitata: shiatsu estetico	pag. 54
La classificazione ISTAT delle professioni	pag. 57
Il lavoro occasionale – D.Lgs 276/2003 (legge Biagi)	pag. 58
L'operatore shiatsu e la privacy	pag. 60
Privacy – il consenso informato	pag. 63
Prestazioni shiatsu e territorialità	pag. 69
Acquisto di beni e servizi da un Paese U.E.	pag. 73
L'operatore shiatsu venditore porta a porta	pag. 74
Leggi e normative regionali	pag. 76

Sono evidenziate in giallo, anche nel testo, le variazioni sostanziali rispetto alla versione 2013-01

I TITOLI NECESSARI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI SHIATSU

La professione dell'Operatore Shiatsu non è regolamentata per cui aprendo la partita IVA ed effettuando l'iscrizione all'INPS, si può svolgere l'attività senza problemi. Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.

Esiste, di fatto, un aspetto deontologico e morale che richiede l'attitudine, la capacità e la preparazione professionale dell'operatore.

Gli operatori shiatsu, **attestati dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori**, possono, fra l'altro, godere dei seguenti benefici:

- iscrizione negli elenchi del Registro Italiano Operatori Shiatsu e segnalazione degli operatori su carta, sul sito e telefonicamente,
- utilizzo del logo FIS nella pubblicità con la dicitura "iscritto al Registro Italiano Operatori Shiatsu",
- assicurazione per eventuali danni a terzi,
- copertura legale,
- agevolazioni e convenzioni, fra cui la consulenza fiscale,
- aggiornamento professionale,
- abbonamento alla rivista Shiatsu News.

La legge sulle professioni non ordinistiche approvata il 20 dicembre 2012 ha stabilito, tra l'altro, che:

- sono escluse dalle professioni oggetto della presente legge le attività intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi, le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. (Art.1, co.2)

- chi svolge una professione oggetto della presente legge deve indicarlo espressamente su ogni documento e rapporto scritto con il cliente. (Art.1, co.3)

- l'esercizio della professione (oggetto della presente legge) è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. (Art.1, co.4)

- la professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente. (Art.1, co.5)

- ai professionisti (oggetto della presente legge) non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti. (Art.2, co.6)

- la presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività, anche indipendentemente dall'adesione ad una delle associazioni professionali. (Art.6, co.1)

- le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. (Art.7, co.2)

- il professionista iscritto all'associazione e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. (Art.8, co.2)

Le associazioni rappresentative degli operatori, ai fini di questa legge dovranno promuovere la formazione permanente degli associati, redigere un codice deontologico, vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari.

Dovranno altresì informare, sia a mezzo web, sia tramite uno sportello di riferimento, gli utenti delle prestazioni professionali, sui contenuti e sugli aspetti tecnico-scientifici della professione.

LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE SHIATSU

Le norme relative all'emissione ed al contenuto delle fatture, per quanto concerne l'attività svolta dall'operatore shiatsu, sono sostanzialmente contenute nel D.P.R. 633/72 TESTO UNICO IVA, agli articoli 6 e 21.

Art. 6 comma 3 : *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.* Per le prestazioni di servizi intracomunitari si veda l'apposito capitolo "Prestazioni shiatsu e territorialità".

Art. 21 comma 1 : *Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.*

Art. 21 comma 2 : ***La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:***

- a) *ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, e, relativamente al prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome ed il cognome;*
- b) *natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell'operazione;*
- c) *corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;*
- d) *... ..*
- e) *aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;*

Le Legge di Stabilità (legge 24.12.2012 n. 22, art.1, comma 325, ha stabilito che sulle fatture devono essere riportati la partita IVA o il codice fiscale del committente (=cliente).

Art. 21 comma 4: *La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. **La fattura** in formato cartaceo **è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato** o spedito **all'altra parte**.*

L'indicazione del **codice fiscale del prestatore** del servizio non è richiesta dal decreto IVA, ma è opportuno (per non dire quasi indispensabile) indicarlo sulle fatture emesse a soggetto IVA il quale, in qualità di sostituto di imposta dovrà riportarlo sulla certificazione e nel Mod. 770 semplificato, insieme al luogo e data di nascita, che sono ricavabili dal codice fiscale stesso.

Se il prestatore è in regime ordinario ed il cliente è un soggetto IVA od un'associazione, deve essere operata la ritenuta d'acconto del 20% (vedi l'apposito capitolo),

se il prestatore è un contribuente minimo non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011; di tale disposizione deve essere informato il cliente, preferibilmente attestandolo sulla fattura.

L' **IVA**, in ragione del 21% deve essere applicata dai contribuenti in regime ordinario. Ne sono esclusi i contribuenti minimi.

Il contribuente minimo, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura "*Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007*".

In tal caso deve essere applicata la **marca da bollo** di euro 1,81. Tale importo può essere addebitato al cliente. Il bollo non è dovuto se l'imponibile della fattura non supera l'importo di euro 77,47. Attenzione a che la data della marca da bollo non sia successiva a quella della fattura.

Per quanto concerne la **numerazione** delle fatture, che deve ricominciare da 1 ogni anno solare, fermo restando che è sempre opportuno avere una numerazione univoca, è comunque possibile adottare numerazioni multiple con serie diverse: A1-2-3....; B1-2-3... (Ris. Min. 2.5.1989 n. 600110 e Ris. Min. 4.2.1998 n. 4/E).

PRESTAZIONI GRATUITE

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPR 633/72, le prestazioni gratuite rese da esercenti arti e professioni non sono sottoposte ad imposizione IVA, né, ovviamente, sono soggette ad imposte dirette. Pertanto, in caso di prestazione gratuita, l'operatore shiatsu non deve emettere alcun documento.

FATTURE CUMULATIVE

Non necessariamente si deve fare una fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso soggetto. L'essenziale è che, secondo il combinato disposto degli articoli 21 e 6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura stessa non sia successiva all'atto del pagamento: se incassa una prestazione per volta = una fattura per volta; se incassa un ciclo = una fattura per il ciclo.

DESCRIZIONE IN FATTURA

La descrizione in fattura deve qualificare in modo univoco e specificare puntualmente la prestazione.

Per l'operatore shiatsu la descrizione deve essere:

trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)

oppure

trattamento shiatsu di ripristino funzionale non terapeutico (prestazione non sanitaria)

Nella fattura deve essere espresso il riferimento alla legge sulle professioni non regolamentate.

FORMATO DELLA FATTURA

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare e può essere redatta

- a mano, a macchina, con il computer,
- su un foglio di carta bianca, a righe, a quadretti, colorata,
- oppure su stampati commerciali, a fogli o a blocchetti,
- in qualsiasi forma e dimensione, purché contenga tutte le indicazioni sopra espresse.

Attenzione! *Non deve essere una fattura fiscale*: per intenderci, le "fatture fiscali" sono quelle redatte su stampati prenumerati emessi dalle tipografie autorizzate, utilizzate da acconciatori, lavanderie, artigiani in genere, alberghi e ristoranti.

Operatore in regime contribuenti minimi a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

FATTURA	
NUMERO	DATA
13	31/08/12

Signor
VERDI GIUSEPPE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non
sanitaria)* 40,00

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007
Libera professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge 20.12.2012 n.
Iscritto alla FISieo al n. xxxx R.I.O.S. (facoltativo)

Operatore in regime contribuenti minimi a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

FATTURA	
NUMERO	DATA
13	31/08/12

Spett.
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9

*n 10 trattamenti/ Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non
sanitaria)* 300,00

bollo 1,81

netto a pagare 301,81

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007
Libera professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge 20.12.2012 n.
Iscritto alla FISieo al n. xxxx R.I.O.S. (facoltativo)

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE del 22/12/2011

la marca da bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

Operatore in regime ordinario a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

FATTURA	
NUMERO	DATA
13	31/08/12

Signor

VERDI GIUSEPPE

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

<i>n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)</i>		40,00
	I.V.A. 21%	8,40
	Totale	48,40

Libera professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge 19.12.2012 n.
Iscritto alla FISieo R.I.O.S. n. (facoltativo)

Operatore in regime ordinario a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

FATTURA	
NUMERO	DATA
13	31/08/12

Spett.

CENTRO BENESSERE

Via Milano 1

10100 TORINO

Partita IVA : 0654321 001 9

<i>n 10 trattamenti/ Shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)</i>		300,00
	I.V.A. 21%	63,00
	Totale	363,00
	a dedurre r.a. 20%	- 60,00
	netto a pagare	303,00

Libera professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge 19.12.2012 n.
Iscritto alla FISieo R.I.O.S. n. (facoltativo)